



LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA E LA PARITÀ delle donne e degli uomini nella vita locale



Conseil des Communes
et Régions d'Europe
Council of European
Municipalities and Regions

Presentata agli Stati Generali del CCRE

Innsbruck Maggio 2006

Scritta dal CCRE nel quadro del V Programma di azione comunitaria
per l'uguaglianza delle donne e degli uomini.

Contatto : Sandra Ceciarini

sandra.ceciarini@ccre.org

LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA E LA PARITA' DELLE DONNE E DEGLI UOMINI NELLA VITA LOCALE

Una Carta che invita gli enti territoriali a utilizzare i loro
poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore
uguaglianza delle donne e degli uomini

Elaborata e promossa dal
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e dai suoi partners

[INTRODUZIONE]

La Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale é destinata agli enti locali e regionali d'Europa che sono invitati a firmarla, a prendere pubblicamente posizione sul principio della parità fra donne e uomini e ad attuare, sul proprio territorio, gli impegni definiti nella Carta.

Per assicurare la messa in atto degli impegni, ogni firmatario deve redigere un Piano d'azione per la parità che fissi le priorità, le azioni e le risorse necessarie alla sua realizzazione.

Inoltre, ogni autorità firmataria s'impegna a collaborare con tutte le Istituzioni e Organizzazioni del territorio per promuovere concretamente l'instaurarsi di una vera uguaglianza.

La Carta è stata redatta nell'ambito del progetto (2005-2006) realizzato dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa in collaborazione con i numerosi partners la cui lista figura di seguito. Il progetto è stato sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del 5° Programma d'azione comunitario per la parità tra donne e uomini.

• • •

L'uguaglianza delle donne e degli uomini é un diritto fondamentale per tutte e per tutti e, rappresenta un valore determinante per la democrazia. Per essere compiuto pienamente, il diritto non deve essere solo

riconosciuto per legge, ma deve essere effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, economico, sociale e culturale.

Malgrado i numerosi esempi di un riconoscimento formale e dei progressi compiuti, la parità fra donne e uomini nella vita quotidiana non è ancora una realtà. Nella pratica donne e uomini non godono degli stessi diritti. Persistono disparità politiche, economiche e culturali, – per esempio le disparità salariali e la bassa rappresentanza in politica.

Queste disparità sono prassi consolidate che derivano da numerosi stereotipi presenti nella famiglia, nell'educazione, nella cultura, nei mezzi di comunicazione, nel mondo del lavoro, nell'organizzazione della società... Tutti ambiti nei quali è possibile agire adottando un approccio nuovo e operando cambiamenti strutturali.

Gli enti locali e regionali, che sono gli ambiti di governo più vicini ai cittadini, rappresentano i livelli d'intervento più idonei per combattere il persistere e il riprodursi delle disparità e per promuovere una società veramente equa. Essi possono, nelle loro sfere di competenza ed in cooperazione con l'insieme degli attori locali, intraprendere azioni concrete a favore della parità.

Inoltre, il principio di sussidiarietà, che si applica a tutti i livelli di governo – europeo, nazionale, regionale e locale – ha un ruolo particolarmente importante per quanto riguarda l'attuazione del diritto alla parità. Gli enti locali

e regionali d'Europa, pur esercitando responsabilità di diversa portata, possono e devono avere un ruolo positivo nella promozione della parità con azioni che producano un impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

I principi dell'autonomia locale e regionale sono strettamente legati al principio di sussidiarietà. La Carta dell'autonomia locale del Consiglio d'Europa del 1985, firmata e ratificata da una grande maggioranza di Stati europei, sottolinea *«il diritto e la capacità effettiva per gli enti locali di regolamentare e gestire, nell'ambito della legge, sotto la propria responsabilità e a vantaggio del loro popolo, una parte importante degli affari pubblici»*.

L'attuazione e la promozione del diritto alla parità deve essere al centro del concetto dell'autonomia locale.

La democrazia locale e regionale deve permettere che siano effettuate le scelte più appropriate per quanto riguarda gli aspetti più concreti della vita quotidiana quali la casa, la sicurezza, i trasporti pubblici, il mondo del lavoro o la sanità.

Inoltre, il pieno coinvolgimento delle donne nello sviluppo e nell'attuazione di politiche locali e regionali permette di prendere in considerazione la loro esperienza vissuta, il loro modo di fare e la loro creatività.

Per giungere all'instaurarsi di una società fondata sulla parità, è fondamentale che gli enti locali e regionali integrino completamente la dimensione di genere nelle

proprie politiche, nella propria organizzazione e nelle relative procedure. Nel mondo di oggi e di domani, una effettiva parità tra donne e uomini rappresenta inoltre la chiave del successo economico e sociale - non soltanto a livello europeo o nazionale ma anche nelle nostre Regioni, nelle nostre Città e nei nostri Comuni.

• • •

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e la sua Commissione delle elette locali e regionali opera, da molti anni, attivamente per la promozione della parità tra donne e uomini a livello locale e regionale. Nel 2005, il CCRE ha creato uno strumento destinato ad essere utilizzato concretamente dalle autorità locali e regionali europee: «la città per l'uguaglianza». Identificando le buone procedure di un certo numero di Città e di Comuni europei, «La città per l'uguaglianza» propone una metodologia per l'attuazione di politiche di parità a livello locale e regionale. La Carta è la razionalizzazione di tale strumento.

Il ruolo degli enti locali e regionali per la promozione della parità dei sessi è stato affermato nella Dichiarazione mondiale della IULA (Unione Internazionale delle città e dei poteri locali) intitolata «Le donne nel governo locale» e adottata nel 1998. La nuova organizzazione mondiale, Città e Governi Locali Uniti, ha ugualmente fatto della parità uno dei suoi principali obiettivi.

[PREAMBOLO]

Il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, che rappresenta gli enti locali e regionali, in cooperazione con i seguenti partners:

Associazione Nazionale delle Municipalità della Repubblica bulgara (NAMRB)

Unione delle Municipalità cipriote (UCM)

Unione delle Città e dei Comuni della Repubblica Ceca (SMO CR)

Associazione dei Poteri Locali e Regionali finlandesi (AFLRA)

Associazione francese del CCRE (AFCCRE)

Sezione tedesca del CCRE (RGRE)

Unione Centrale delle Città e dei Comuni della Grecia (KEDKE)

Associazione Nazionale ungherese dei Poteri Locali (TÖOSZ)

Associazione italiana del CCRE (AICCRE)

Federazione Toscana dell'AICCRE

Sindacato delle Città e Comuni lussemburghesi (SYVICOL)

Associazione delle Città polacche (ZMP)

Federazione spagnola delle Municipalità e Province (FEMP)

Associazione basca delle Municipalità (EUDEL)

Città di Vienna (Austria)

Città di Saint Jean de la Ruelle (Francia)

Città di Francoforte sul Meno (Germania)

Città di Carthagène (Spagna)

Città di Valencia (Spagna)

Casa del tempo e della mobilità Belfort-Montbéliard (Francia)

Comitato permanente per il Partenariato Euro-mediterraneo dei Poteri Locali e Regionali (COPPEM)

Ricordando che la Comunità europea e l'Unione sono fondate sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali – ivi compresa la promozione della parità tra donne e uomini – e che la legislazione europea ha rappresentato la base dei progressi compiuti in quest'ambito in Europa;

Ricordando il quadro giuridico internazionale dei diritti umani delle Nazioni Unite ed in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le Donne, adottata nel 1979;

Sottolineando il contributo fondamentale del Consiglio d'Europa per la promozione della parità tra donne e uomini e per l'autonomia locale;

Considerando che la parità tra donne e uomini implica la volontà di agire sui tre aspetti complementari della sua realizzazione e cioè sull'eliminazione delle disparità dirette, l'estirpazione delle disparità indirette e l'elaborazione di un ambiente politico, giuridico e sociale favorevole allo sviluppo di una democrazia paritaria;

Condannando il divario persistente fra il riconoscimento de jure del diritto alla parità e la sua applicazione reale ed effettiva;

Considerando che in Europa gli enti locali e regionali hanno e devono avere un ruolo cruciale per gli abitanti ed i cittadini nell'attuazione del diritto alla parità, in

particolare quello fra donne e uomini, in tutti gli ambiti che sono di loro competenza;

Considerando che la partecipazione e la rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nelle prese di decisione e nei posti di direzione è fondamentale per la democrazia;

Ispirandoci per la nostra azione alla Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1979, alla Dichiarazione di Pechino e alla Piattaforma per l'azione delle Nazioni Unite del 1995, alle Risoluzioni della 23° Sessione Speciale dell'Assemblea generale del 2000 (Pechino + 5), alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla Raccomandazione del Consiglio di dicembre 1996 riguardante la partecipazione equilibrata di donne e uomini nelle prese di decisione, e alla Dichiarazione mondiale dell'Unione internazionale delle città e dei poteri locali del 1998 sulle donne nel governo locale;

Desiderando evidenziare il 25° anniversario dell'entrata in vigore – settembre 1981 – della Convenzione sull'eliminazione di tutte le discriminazioni contro le donne delle Nazioni Unite;

ha redatto questa Carta europea per la parità tra donne e uomini nella vita locale e invita gli enti locali e regionali d'Europa a firmarla e a metterla in pratica.

[PRIMA PARTE]

Principi

Noi, firmatari della Carta per la parità fra donne e uomini nella vita locale, riconosciamo come base delle nostre azioni i seguenti principi fondamentali:

1. La parità delle donne e degli uomini rappresenta un diritto fondamentale

Questo diritto deve essere attuato dagli esecutivi locali e regionali in tutti gli ambiti dove essi esercitano le proprie responsabilità, ciò include l'obbligo di eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta.

2. Per assicurare la parità tra donne e uomini, occorre tenere conto delle discriminazioni multiple e degli ostacoli

Per affrontare la parità tra donne e uomini devono essere prese in considerazione le discriminazioni multiple e i pregiudizi, oltre a quelli in base al sesso, fondati sulla razza, il colore, le origini etniche e sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o altre convinzioni, le opinioni politiche e ogni altro genere di opinioni, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età, l'orientamento sessuale o lo stato economico e sociale.

3. La partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini alle decisioni è una "condicio sine qua non" della società democratica

Il diritto alla parità tra donne e uomini richiede alle autorità locali e regionali di prendere tutte le misure e adottare tutte le strategie appropriate per promuovere una rappresentanza e una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini in tutti gli ambiti delle decisioni.

4. L'eliminazione degli stereotipi sessuali è indispensabile per l'avvio della parità tra donne e uomini

Le autorità locali e regionali devono eliminare gli stereotipi e gli ostacoli sui quali si basano le disparità di status e di condizione delle donne, e che conducono alla valutazione impari dei ruoli delle donne e degli uomini in campo politico, economico, sociale e culturale.

5. Per far progredire la parità tra donne e uomini, è indispensabile integrare la dimensione di genere in tutte le attività degli enti locali e regionali

La dimensione di genere deve essere presa in considerazione nell'elaborazione delle politiche, dei metodi e degli strumenti che riguardano la vita quotidiana della popolazione locale – per esempio attraverso tecniche d'integrazione di genere in tutte le politiche (mainstreaming)¹ e l'assunzione del parametro di genere nell'elaborazione e nell'analisi dei bilanci (gender budgeting)². A tal fine, deve essere analizzata e presa in considerazione l'esperienza di vita delle donne in ambito locale, comprese le loro condizioni di esistenza e di lavoro.

6. Piani d'azione e programmi adeguatamente finanziati come strumenti necessari per far progredire la parità fra donne e uomini

Gli esecutivi locali e regionali devono elaborare piani d'azione e programmi dotati di risorse, sia finanziarie che umane, necessari alla loro messa in pratica.

Questi principi sono le fondamenta sulle quali vertono gli Articoli nella Terza Parte della Carta.

1 Gender Mainstreaming: Nel mese di luglio 1997, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) definiva il concetto dell'integrazione di genere come segue: «L'integrazione delle questioni di genere consiste nel valutare le implicazioni delle donne e degli uomini in ogni azione pianificata che comprende la legislazione, le procedure o i programmi in tutti gli ambiti e a tutti i livelli. Questa strategia permette d'integrare i pregiudizi e le esperienze delle donne e degli uomini al concetto, all'attuazione, al controllo e alla valutazione delle procedure e dei programmi in tutti gli ambiti politici, economici e societari affinché ne possano beneficiare in maniera paritaria e affinché la disparità attuale non sia perpetrata»

2 Gender budgeting: L'integrazione di una prospettiva di genere nel processo finanziario è un'applicazione dell'approccio integrato della parità fra le donne e gli uomini nel processo finanziario. Ciò implica la valutazione in una prospettiva di genere dei bilanci esistenti a tutti i livelli del processo finanziario nonché una risistemazione delle entrate e delle spese per promuovere la parità fra le donne e gli uomini.

[SECONDA PARTE]

La messa in pratica della carta e dei suoi impegni

Il firmatario si impegna a prendere le seguenti misure specifiche per mettere in pratica le disposizioni della Carta:

1. In un lasso di tempo ragionevole (che non può superare i due anni) a seguire dalla data della firma, il firmatario della Carta si impegna ad elaborare ed adottare il proprio Piano d'azione per la parità e, in seguito, ad attuarlo.
2. Il Piano d'azione per la parità presenterà gli obiettivi e le priorità del firmatario, le misure che intende adottare e le risorse destinate a rendere effettiva la Carta e i rispettivi impegni. Il Piano presenterà anche il calendario proposto per la sua messa in pratica. Se il firmatario dispone già di un Piano d'azione per la parità, dovrà rivederlo per assicurarsi che siano contemplati tutti gli argomenti contenuti nella Carta.
3. Ciascun firmatario farà ampie consultazioni prima di adottare il Piano d'azione per la parità e lo diffonderà ampiamente dopo la sua adozione. Dovrà anche, con regolarità, rendere conto pubblicamente dei progressi realizzati nell'attuazione del Piano.
4. Ciascun firmatario correggerà, se le circostanze lo esigono, il proprio Piano d'azione per la parità, e produrrà un piano supplementare per ogni periodo successivo.
5. Ciascun firmatario s'impegna, per principio, a partecipare al sistema di valutazione che sarà stabilito per seguire i progressi nell'applicazione della Carta, e a favorire gli scambi tra gli esecutivi locali e regionali europei delle rispettive esperienze sui mezzi più efficaci per realizzare progressivamente la parità tra donne e uomini. A tale scopo dovranno essere accessibili i differenti Piani d'azione per la parità e altri documenti pubblici pertinenti.
6. Ciascun firmatario informerà per iscritto il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa dell'adozione della Carta, della data di ratifica e della persona incaricata ad assicurare la collaborazione futura relativa alla Carta.

[TERZA PARTE]

Responsabilita' democratica

Articolo 1

1. Il firmatario riconosce che il diritto alla parità è un preliminare fondamentale della democrazia, e che la società democratica non può permettersi di ignorare le capacità, le conoscenze, l'esperienza e la creatività delle donne. A tale scopo deve assicurare, sulla base della parità, l'inserimento, la rappresentanza e la partecipazione delle donne di estrazione culturale e di generazioni differenti in ogni ambito delle decisioni politiche e pubbliche.
2. Il firmatario, nella sua qualità di responsabile, democraticamente eletto, del territorio e del benessere della popolazione s'impegna quindi a promuovere e a favorire l'applicazione concreta del diritto sopra citato in tutti gli ambiti della sua attività - proprio in quanto rappresentante democratico della comunità locale, gestore diretto o indiretto di servizi, pianificatore e controllore nonché datore di lavoro -.

Il ruolo politico

Articolo 2 - Rappresentanza politica

1. Il firmatario riconosce parità di diritto per le donne e per gli uomini a votare, a essere candidate/i, ad essere elette/i.
2. Il firmatario riconosce la parità di diritto delle donne e degli uomini a partecipare alla formulazione e all'attuazione delle politiche, ad esercitare mandati pubblici e ad avere cariche a tutti i livelli dell'esecutivo.
3. Il firmatario riconosce il principio della rappresentanza equilibrata di donne e uomini in tutte le istituzioni elette che assumano decisioni pubbliche.
4. Il firmatario s'impegna a prendere tutte le misure appropriate per difendere e sostenere i diritti e i principi di cui sopra, inclusi:
 - Incoraggiare le donne ad iscriversi nelle liste elettorali, a esercitare il loro diritto di suffragio individuale e a candidarsi a mandati e funzioni elettive
 - Incoraggiare i partiti e i gruppi politici ad adottare e mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini
 - A tal fine, incoraggiare i partiti e i gruppi politici a prendere tutte le misure legali, compresa l'adozione di quote se ritenute necessarie, per aumentare il numero delle donne candidate e poi elette.
 - Fissare le regole delle procedure e i codici di condotta affinché le candidate e le elette non siano scoraggiate da forme stereotipate di comportamento e di linguaggio, o da qualsiasi forma di molestia.
 - Adottare le misure per consentire alle/agli elette/i di conciliare la vita privata, la vita professionale e la vita pubblica, per esempio assicurandosi che orari e metodi di lavoro nonché la custodia dei bambini e delle persone a carico permettano a tutte/i le/gli elette/i una partecipazione attiva alle loro funzioni.
5. Il firmatario s'impegna a promuovere e a mettere in pratica il principio della rappresentanza equilibrata nei propri organismi decisionali o consultivi e nelle nomine da operare in qualsiasi organo esterno.

Qualora l'autorità non avesse, fino a quel momento, raggiunto una rappresentanza equilibrata di donne e uomini, s'impegnerà ad attuare il principio di cui sopra in modo che le condizioni non siano meno favorevoli al sesso minoritario che nella situazione vigente.

6. Il firmatario s'impegna inoltre ad assicurarsi che nessun posto pubblico o politico dove si debba nominare o eleggere un rappresentante non sia, per principio o nella pratica, riservato a, o considerato come riservato, in quanto normalmente attribuito ad un sesso a causa di attitudini stereotipate.

Articolo 3 - Partecipazione alla vita politica e civica

1. Il firmatario riconosce che il diritto dei/delle cittadini/e a partecipare alla conduzione degli affari pubblici è un principio democratico fondamentale e che le donne e gli uomini hanno il diritto di partecipare in modo paritario al governo e alla vita pubblica della propria Regione e del proprio Comune.

2. Per quanto riguarda le diverse forme di partecipazione pubblica ai propri affari, per esempio tramite comitati consultivi, consigli di quartiere, di e-participation o di pianificazione partecipata, il firmatario s'impegna a fare in modo che donne e uomini abbiano la possibilità di parteciparvi, in pratica, in modo paritario. Laddove gli strumenti che permettono questa partecipazione non attuino la parità, egli si incarica di sviluppare e di provare nuovi metodi per raggiungere tale fine.

3. Il firmatario intraprende la promozione della partecipazione attiva alla vita politica e civica di donne e uomini appartenenti a qualsiasi gruppo della comunità, in particolare donne e uomini facenti parte di gruppi minoritari che, altrimenti, ne potrebbero essere esclusi.

Articolo 4 - L'impegno pubblico per la parità

1. Il firmatario dovrà, nella sua qualità di rappresentante democratico del comune o del territorio di appartenenza, impegnarsi pubblicamente e formalmente ad applicare il principio della parità fra donne e uomini nella vita pubblica, inclusi:

- L'annuncio della firma della Carta da parte del firmatario dopo un ampio dibattito e la ratifica di quest'ultima da parte dell'istituzione rappresentativa di livello più alto;
- L'impegno a mettere in pratica gli obblighi contenuti nella Carta e a rendere conto pubblicamente e regolarmente dei progressi fatti nel corso dell'attuazione del Piano d'azione per la parità;
- La promessa che il firmatario e i rappresentanti eletti dell'ente in questione adotteranno e si conformeranno ad una buona condotta in materia di parità dei sessi;

2. Il firmatario utilizzerà il proprio mandato democratico per indurre le altre istituzioni pubbliche e politiche, nonché le organizzazioni private e quelle della società civile, a prendere misure che mettano in pratica il diritto alla parità tra donne e uomini.

Articolo 5 - Lavorare con i partners per promuovere la parità

1. Il firmatario si incarica di collaborare con tutti i partners del settore pubblico e privato nonché con i partner della società civile per promuovere una maggiore parità in tutti gli aspetti della vita sul proprio territorio. A tal fine cercherà in particolare di cooperare con i partner sociali.

2. Il firmatario consulterà le istituzioni e le organizzazioni partner, compresi quelli sociali, per la puntualizzazione e la revisione del Piano per la parità e di altri aspetti importanti relativi alla parità.

Articolo 6 - Neutralizzare gli stereotipi

1. Il firmatario s'impegna a neutralizzare e a prevenire, per quanto possibile, pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini basate sull'idea della superiorità o dell'inferiorità dell'uno o dell'altro sesso, e/o il perpetuarsi di ruoli femminili e maschili stereotipati.

2. A tal fine, il firmatario dovrà accertarsi che la comunicazione, sia interna all'ente che verso il pubblico, sia conforme all'impegno assunto, promuovendo immagini sessuate positive o esempi ugualmente positivi.

3. Il firmatario aiuterà i collaboratori e le collaboratrici, attraverso la formazione o con altri mezzi, ad identificare e ad eliminare le attitudini e i comportamenti stereotipati, adottando codici di comportamento al riguardo.

4. Il firmatario realizzerà attività e campagne di comunicazione volte a favorire la presa di coscienza sul ruolo controproducente degli stereotipi di genere nei confronti della realizzazione della parità tra donne e uomini.

Articolo 7 - Amministrazione e consulenza valide

1. Il firmatario riconosce il diritto per le donne e gli uomini di veder trattati i loro interessi con uguaglianza, imparzialità e giustizia e in un lasso di tempo appropriato, inclusi:

- Il diritto di essere ascoltate/i prima che venga presa qualsiasi decisione che li riguardi e che possa avere un'incidenza negativa;

- Il dovere per l'autorità di motivare la propria decisione;
- Il diritto ad essere informate/i su argomenti che le/li riguardano.

2. Il firmatario riconosce che, nell'ambito delle proprie competenze, la qualità delle politiche e delle decisioni migliorerà se le persone coinvolte possono essere consultate; è fondamentale che donne e uomini abbiano, in pratica, uguale accesso all'informazione e uguale possibilità di reazione.

3. Il firmatario s'impegna quindi a considerare appropriati i seguenti provvedimenti:

- Accertarsi che le modalità di comunicazione e di informazione tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini, compreso l'accesso personale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- Accertarsi che, nel contesto delle consultazioni, i punti di vista normalmente meno ascoltati vengano presi in considerazione, e che vengano promosse azioni positive legali per assicurare questa partecipazione;

- Quando occorre, fare consultazioni separate per le donne.

Quadro generale per la parità

Articolo 8 - Impegno generale

1. Per la durata del mandato, il firmatario riconosce, rispetta e promuove i diritti e i principi riguardanti la parità tra donne e uomini e combatte gli ostacoli e la discriminazione legati al genere.
2. Gli impegni definiti nella Carta sono responsabilità del firmatario laddove, nella totalità o in parte, dipendano dal suo potere legale

Articolo 9 – Analisi di genere

1. Il firmatario, nel corso del suo mandato, s’impegna ad effettuare un’analisi di genere, come definito in questo articolo.
2. A tal fine, il firmatario, in accordo con priorità, risorse e decisioni, precedentemente assunti, si impegna a stabilire un programma per l’attuazione delle analisi di genere, includendolo nel piano d’azione per la parità.
3. Le analisi di genere riguarderanno i seguenti provvedimenti:
 - La revisione di politiche, procedure, prassi e modelli vigenti per valutarne eventuali discriminazioni, e per verificare se si basano su stereotipi sessuali e

se rispondono, in modo appropriato, alle necessità specifiche di donne e uomini.

- La revisione dell’assegnazione delle risorse finanziarie o altre, per gli scopi sopra descritti.
- L’identificazione di priorità ed obiettivi che permettano di trattare in maniera adeguata le questioni sollevate dalle revisioni sopra esposte e volti a migliorare la fornitura dei servizi.
- La messa in pratica, all’inizio della procedura complessiva, dell’analisi di ogni proposta significativa relativa a politiche nuove o modificate in base alla carta e delle variazioni nell’assegnazione delle risorse, al fine di identificarne il potenziale impatto sulle donne e sugli uomini, e di assumere le decisioni finali alla luce di tale analisi.
- Il riconoscimento delle necessità o degli interessi di coloro che subiscono discriminazioni o difficoltà molteplici.

Articolo 10 - Discriminazioni molteplici o ostacoli

1. Il firmatario riconosce che la discriminazione basata su motivazioni quali: il sesso, la razza, l’origine sociale o etnica, i caratteri genetici, la lingua, la religione o le credenze, le opinioni politiche o altre, l’appartenenza

ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale, è vietata.

- Prendere misure specifiche per affrontare le necessità particolari delle immigrate e degli immigrati.

2. Inoltre, il firmatario riconosce che, malgrado il divieto espresso al punto 1 dell'articolo 10, numerose donne e uomini sono sottoposti a discriminazioni molteplici e incontrano ostacoli, che includono svantaggi socio economici con impatto diretto sulla loro capacità di esercitare gli altri diritti definiti e specificati nella Carta.

3. Il firmatario s'impegna, per quanto di sua competenza, ad intraprendere ogni azione appropriata nel combattere gli effetti delle discriminazioni molteplici o degli ostacoli, compreso:

- Accertarsi che le discriminazioni molteplici e gli ostacoli siano affrontati nel Piano d'azione per la parità e nelle relative analisi di genere,
- Accertarsi che le questioni sollevate dalle discriminazioni molteplici e dagli ostacoli siano prese in considerazione nella messa in pratica di azioni o di misure previste negli altri articoli della Carta.
- Promuovere delle campagne di informazione per combattere gli stereotipi e incoraggiare un trattamento uguale per le donne e per gli uomini vittime di discriminazioni multiple o di pregiudizi.

Il ruolo del datore di lavoro

Articolo 11

1. Il firmatario, nel suo ruolo di datore di lavoro, riconosce il diritto alla parità fra donne e uomini in tutti gli aspetti dell'occupazione, ivi comprese l'organizzazione e le condizioni del lavoro.
2. Il firmatario riconosce il diritto a conciliare la vita professionale, sociale e privata, nonché il diritto alla dignità e alla sicurezza sul posto di lavoro.
3. Il firmatario s'impegna a prendere qualsiasi provvedimento, comprese azioni positive, nell'ambito dei poteri conferitigli, per concretizzare i diritti sopra citati.
4. I provvedimenti citati al punto 3. comprendono quanto segue:
 - (a) La revisione di politiche e procedure relative all'occupazione in seno alla propria organizzazione, nonché lo sviluppo e l'attuazione del capitolo «occupazione» del corrispondente Piano per la parità al fine di esaminare le disparità in un lasso di tempo appropriato, e che comprenda soprattutto:
 - La parità delle retribuzioni, cioè salario uguale per un lavoro di valore equivalente
 - Disposizioni per la revisione dei salari, dei metodi di pagamento e delle pensioni
 - Provvedimenti volti ad assicurare in maniera equa e trasparente la promozione e le opportunità di sviluppo della carriera
 - Provvedimenti volti ad assicurare una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli, soprattutto per correggere ogni disparità nei livelli superiori di inquadramento
 - Provvedimenti volti a sopprimere qualsiasi segregazione professionale basata sul sesso, e ad incoraggiare il personale a richiedere e occupare posti non tradizionali
 - Misure volte ad assicurare un equo reclutamento
 - Misure volte ad assicurare condizioni di lavoro idonee, senza pericolo per la salute e in piena sicurezza
 - Procedure di consultazione degli impiegati e dei loro sindacati, assicurando una partecipazione equilibrata di donne e di uomini in ogni organismo consultivo o di negoziato.

- (b) Il divieto alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, attraverso una dichiarazione pubblica sulla inaccettabilità di un simile comportamento alla quale si devono aggiungere: un appropriato sostegno alle vittime, la messa in opera di politiche trasparenti sul trattamento dei colpevoli, e interventi finalizzati a risvegliare le coscienze su questo tema.
- (c) La ricerca della composizione del personale a tutti i livelli, tenendo conto della diversità sociale, economica e culturale della popolazione locale.
- (d) L'aiuto a conciliare la vita professionale, sociale e privata con:
- L'introduzione di politiche che permettano, se del caso, l'ottimizzazione del tempo di lavoro e provvedimenti per l'aiuto ai familiari dipendenti dai lavoratori;
 - Formazione degli uomini tesa a incoraggiare l'utilizzo del loro diritto all'assenza dal lavoro per assistere familiari a carico.

Fornitura di beni e servizi

Articolo 12

1. Il firmatario riconosce che, nell'esecuzione dei compiti e obblighi riguardanti le forniture di beni e servizi, compresi i contratti d'acquisto di prodotti, l'utilizzo di servizi e la realizzazione di lavori, è sua responsabilità promuovere la parità delle donne e degli uomini.
2. Il firmatario riconosce che tale responsabilità assume un significato particolare quando viene proposto di concedere ad altra entità giuridica la fornitura di un importante servizio pubblico, di cui il firmatario è responsabile per legge. In questi casi, il firmatario dovrà accertarsi che il soggetto che ottiene il contratto (qualunque sia il suo statuto giuridico) assicuri la promozione della parità tra donne e uomini, esattamente come l'avrebbe assicurata il firmatario se avesse fornito il servizio richiesto.
3. Inoltre, il firmatario s'incarica di mettere in pratica, ogni volta che lo ritenga necessario, i seguenti provvedimenti:
 - (a) Prendere in considerazione – per ogni contratto significativo che intende sottoscrivere – le conseguenze di genere e le opportunità offerte dal contratto per la promozione della parità in maniera legale
 - (b) Accertarsi che le clausole del contratto tengano conto degli obiettivi di parità dei sessi
 - (c) Accertarsi che gli altri termini e condizioni del contratto in questione tengano conto e rispecchino gli obiettivi di cui al punto (b)
 - (d) Utilizzare il potere conferito dalla legislazione europea sugli appalti pubblici per precisare le condizioni di prestazione che abbiano ricadute sulle valutazioni sociali
 - (e) Sensibilizzare il personale o i consiglieri, responsabili delle gare degli appalti pubblici e dei contratti di locazione, alla consapevolezza, nelle loro funzioni, del rispetto dell'uguaglianza di genere, anche attraverso corsi di formazione allo scopo
 - (f) Accertarsi che i termini di un contratto principale diano la sicurezza che i subappaltatori rispettino gli obblighi volti a promuovere la parità dei sessi

Il ruolo di prestatore di servizi

Articolo 13 - Educazione e formazione continua

1. Il firmatario riconosce il diritto all'educazione per ciascuno oltre al diritto di accedere alla formazione professionale e continua. Il firmatario riconosce che il diritto all'educazione riveste una funzione vitale in tutte le tappe dell'esistenza, affinché vengano assicurate reali pari opportunità, si formino attitudini essenziali per la vita e per l'occupazione e vengano così aperte nuove possibilità allo sviluppo professionale.
2. Il firmatario si incarica, negli ambiti di propria competenza, di assicurare o promuovere pari accesso all'educazione, alla formazione professionale e continua per le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi.
3. Il firmatario riconosce la necessità di eliminare ogni stereotipo dei ruoli delle donne e degli uomini in ogni forma di educazione. A tal fine si incarica di prendere o promuovere i seguenti provvedimenti:
 - La revisione dei materiali educativi, dei programmi scolastici e di altri programmi educativi e dei metodi d'insegnamento per garantire che vengano contrastate attitudini e pratiche stereotipate.
 - La messa in pratica di azioni specifiche per incoraggiare le scelte di carriera non convenzionali
 - L'inclusione, nei corsi di educazione civica e di educazione alla cittadinanza, di nozioni e informazioni che sottolineino l'importanza della pari partecipazione delle donne e degli uomini nel processo democratico
4. Il firmatario riconosce che le modalità in cui le scuole e altri istituti educativi sono diretti rappresentano un modello importante per i bambini e i giovani. Il firmatario s'impegna quindi a promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini a tutti i livelli degli istituti scolastici, a cominciare dalle direzioni.

Articolo 14 - La salute

1. Il firmatario riconosce il diritto per ognuna/o di beneficiare di un buono stato di salute fisica e mentale e afferma che l'accesso delle donne e degli uomini a cure mediche e a trattamenti di qualità nonché alla prevenzione è fondamentale per la realizzazione di questo diritto.

2. Il firmatario riconosce che in base alla parità fra donne e uomini e affinché ambedue i generi godano di buona salute, i servizi medici e sanitari devono tenere conto delle diverse necessità. Riconosce inoltre che tali necessità non provengono soltanto dalle differenze biologiche ma anche da condizioni di vita e di lavoro differenti nonché da attitudini e presupposti stereotipati.

3. Il firmatario s'impegna a prendere, laddove di sua competenza, ogni azione appropriata nel promuovere ed assicurare ai suoi amministrati/e il più alto livello di sanità. A tal fine, si impegna a concludere positivamente o a promuovere le seguenti misure:

- Includere l'ottica di genere nella pianificazione nella destinazione delle risorse e nella fornitura di servizi medici e sanitari
- Garantire che le attività volte a promuovere la sanità, comprese quelle tendenti ad incoraggiare una sana alimentazione e l'importante esercizio fisico, tengano conto delle attitudini e delle necessità diverse delle donne e degli uomini.
- Garantire che il personale specializzato, ivi compreso il personale che lavora per la promozione della salute, conosca le modalità con le quali il genere influisce sulle cure mediche e sanitarie, e tenga

conto dell'esperienza diversa di donne e uomini nelle rispettive cure

- Garantire che donne e uomini abbiano accesso ad un'informazione adeguata sui problemi della sanità.

Articolo 15 - Assistenza e servizi sociali

1. Il firmatario riconosce che ognuno/a ha diritto a disporre dei servizi sociali necessari e di beneficiare dell'assistenza di un particolare servizio, in caso di bisogno.

2. Il firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno necessità diverse provenienti da condizioni economiche e sociali differenti e da altri fattori. Di conseguenza, per assicurare alle donne e agli uomini un uguale accesso all'assistenza sociale e ai servizi sociali, l'organizzazione firmataria prenderà tutte le misure necessarie per:

- Includere l'approccio di genere nella pianificazione il finanziamento e la fornitura dell'assistenza sociale e dei servizi sociali
- Garantire che il personale coinvolto nell'erogazione dell'assistenza sociale e dei servizi sociali riconosca le modalità con cui il genere influisce su questi servizi

e tenga conto dell'esperienza diversa che le donne e gli uomini hanno di questi servizi.

Articolo 16 – Assistenza all'infanzia

1. Il firmatario riconosce il ruolo essenziale della buona qualità dei sistemi di assistenza all'infanzia – finanziariamente abbordabili, accessibili a tutti i genitori e alle altre persone che si occupano di bambini qualunque sia la loro situazione finanziaria – nella promozione di una reale parità tra donne e uomini, e nella loro esigenza di conciliare la vita: professionale, pubblica e privata. Il firmatario riconosce inoltre il contributo che tale assistenza all'infanzia apporta alla vita economica e sociale, e al tessuto della comunità locale e all'intera società
2. Il firmatario s'impegna ad assegnare priorità alla realizzazione e alla promozione di tali sistemi di assistenza, gestiti direttamente o indirettamente (pubblico/privato). S'impegna inoltre ad incoraggiare tali sistemi attraverso altri fornitori, compreso l'aiuto che possono dare i datori di lavoro locali.
3. Il firmatario riconosce inoltre che l'educazione dei bambini richiede la divisione delle responsabilità fra donne, uomini e l'insieme della società, e s'incarica di combattere gli stereotipi di genere secondo i quali

la cura dei bambini è considerata principalmente compito o responsabilità delle donne.

Articolo 17 - Cura dei familiari a carico

1. Il firmatario riconosce che le donne e gli uomini hanno la responsabilità di occuparsi dei familiari a carico, oltre che dei bambini, e che tale responsabilità può ostacolare la loro possibilità ad avere un ruolo nella società.
2. Il firmatario riconosce inoltre che tale responsabilità è affidata in maniera sproporzionata alle donne e rappresenta un ostacolo alla parità tra donne e uomini.
3. Il firmatario s'impegna a eliminare questa disparità come segue:
 - Inserendo nelle sue priorità la fornitura e la promozione di sistemi di assistenza gestiti direttamente o indirettamente, che siano di alta qualità e finanziariamente accessibili.
 - Fornendo il sostegno e promuovendo opportunità per coloro (donne e uomini) che soffrono di isolamento sociale a causa dell'assistenza a un familiare ammalato

- Promovendo una campagna contro gli stereotipi secondo i quali si presume che l'assistenza dei familiari sia quasi esclusivamente responsabilità delle donne

Articolo 18 - Inclusione sociale

1. Il firmatario riconosce che ognuna/o ha il diritto di essere salvaguardato contro la povertà e l'esclusione sociale e che, inoltre, le donne sono generalmente più soggette a subire l'esclusione sociale, poiché accedono in misura minore alle risorse, ai beni, ai servizi e alle opportunità rispetto agli uomini.
2. Il firmatario s'impegna quindi, all'interno dei servizi e delle proprie responsabilità e lavorando con i partners sociali, ad assumere, in un quadro globalmente coordinato, provvedimenti per:
 - Promuovere, per le donne e gli uomini che sono o che rischiano l'esclusione sociale o la povertà, l'accesso effettivo all'occupazione, alla casa, alla formazione, all'educazione, alla cultura, all'informazione, alle tecnologie della comunicazione e all'assistenza sociale e medica;
 - Riconoscere le necessità personali e la situazione delle donne escluse socialmente;

- Promuovere l'integrazione delle donne e degli uomini, prendendo in considerazione le loro necessità specifiche

Articolo 19 - Alloggio

1. Il firmatario riconosce il diritto alla casa e afferma che l'accesso ad un alloggio di qualità è una delle necessità umane fondamentali e vitale per il benessere dell'individuo e della sua famiglia.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità specifiche e distinte riguardo alla casa, di cui bisogna tenere conto anche perché:
 - (a) Le donne, mediamente, dispongono di reddito e di risorse finanziarie minori rispetto agli uomini ed hanno quindi necessità di alloggi confacenti ai loro mezzi;
 - (b) Le famiglie monoparentali, nella maggior parte dei casi, hanno come capofamiglia una donna e hanno necessità di accedere agli alloggi popolari;
 - (c) Gli uomini in stato di bisogno sono spesso maggioranza fra i senza fissa dimora.

3. Il firmatario s'impegna quindi a:

- (a) fornire o promuovere per tutti il diritto a un alloggio di livello e dimensioni adeguate in un ambiente decente, dove siano accessibili i servizi indispensabili.
- (b) prendere misure tendenti a evitare i senza fissa dimora, in particolare fornendo loro assistenza basandosi su criteri di necessità, di vulnerabilità e di non discriminazione;
- (c) intervenire, in base al suo potere, sul prezzo degli alloggi rendendoli accessibili a coloro i quali non dispongono di risorse sufficienti.

4. Il firmatario s'incarica ugualmente di assicurare o di promuovere la parità di diritto delle donne e degli uomini a diventare locatari, proprietari, o detentori di un titolo di proprietà di qualunque forma, del loro alloggio. A tal fine s'impegna ad utilizzare il suo potere o la sua influenza per assicurare alle donne la stessa possibilità ad accedere al prestito e ad altre forme di assistenza finanziaria e di credito per acquistare un alloggio.

Articolo 20 - Cultura, sport e tempo libero

1. Il firmatario riconosce il diritto per tutte/i di prendere parte alla vita culturale e di usufruire della vita artistica.
2. Il firmatario riconosce inoltre il ruolo dello sport nell'arricchimento della vita della comunità e nella garanzia del diritto alla salute, così come definito nell'articolo 14. Riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività e agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero.
3. Riconosce che le donne e gli uomini hanno esperienza ed interessi diversi in materia di cultura, sport e tempo libero e che possono verificarsi azioni stereotipate di genere. S'impegna quindi ad attuare o a promuovere, come è giusto, misure che permettano di:
 - Assicurare che le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze possano beneficiare e accedere equamente agli impianti e alle attività sportive, culturali e del tempo libero
 - Incoraggiare le donne e gli uomini, i ragazzi e le ragazze a partecipare in maniera equa a tutti gli sport e le attività culturali, compresi quelli considerati tradizionalmente «femminili» o «maschili»

- Incoraggiare le associazioni artistiche, culturali e sportive a promuovere attività culturali e sportive che mettano in discussione una visione stereotipata delle donne e degli uomini
- Incoraggiare le biblioteche pubbliche a contestare gli stereotipi di genere attraverso la scelta dei libri e di altri documenti e con le loro attività promozionali.

Articolo 21 - Sicurezza e protezione

1. Il firmatario riconosce il diritto di ogni donna e ogni uomo alla propria incolumità e alla libertà di movimento e che tali diritti non possono essere esercitati liberamente o equamente, sia nell'ambito pubblico che in quello privato, se le donne e gli uomini sono vittime dell'insicurezza generale o se pensano di essere minacciati a causa di quest'ultima.
2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini, in parte a causa degli obblighi e dei modelli di vita diversi, devono spesso fronteggiare problemi diversi inerenti la sicurezza e l'incolumità e tali differenze devono essere trattate di conseguenza.

3. Il firmatario s'impegna quindi a:

- (a) analizzare, tenendo in considerazione il genere, le statistiche che si riferiscono al numero e ai tipi di incidenti (compresi i crimini gravi commessi contro la persona) che colpiscono l'incolumità e la sicurezza delle donne e degli uomini e, all'occorrenza, a controllare il livello e la natura della paura della criminalità o di altre forme di mancanza di sicurezza;
- (b) sviluppare ed attuare strategie, politiche ed azioni, compresi miglioramenti specifici allo stato o alla configurazione dell'ambiente (ad esempio i vari sistemi di collegamento dei trasporti, i parcheggi, l'illuminazione pubblica); assicurare la sorveglianza da parte della polizia o altri servizi di sicurezza; aumentare concretamente la sicurezza e la garanzia delle donne e degli uomini e cercare di ridurre la loro percezione di insicurezza.

Articolo 22 - Abusi sessuali

1. Il firmatario riconosce che gli abusi sessuali, che colpiscono le donne in maniera sproporzionata, rappresentano la violazione di un diritto umano fondamentale, e sono un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.

2. Il firmatario riconosce che l'abuso sessuale nasce dall'idea, nell'aggressore, della superiorità di un sesso sull'altro nel contesto di una relazione di abuso di potere.

3. Il firmatario s'impegna quindi ad attuare e rafforzare politiche ed azioni contro l'abuso sessuale, compreso:

- Fornire o aiutare le strutture di assistenza e di soccorso alle vittime
- Fornire l'informazione sui soccorsi disponibili nella regione in ogni lingua principalmente usata localmente
- Assicurarsi che adeguate equipe professionali siano state formate per identificare e soccorrere le vittime
- Assicurarsi che ci sia una coordinazione efficace dei servizi competenti, tale i servizi di polizia, di sanità o dell'alloggio.
- Promuovere campagne di sensibilizzazione e programmi di educazione destinati alle vittime o a soggetti a rischio nonché agli aggressori.

Articolo 23 - Tratta degli esseri umani

1. Il firmatario riconosce che il crimine della tratta di esseri umani, che colpisce le donne e le ragazze in maniera esagerata, rappresenta una violazione del diritto umano fondamentale ed è un'offesa alla dignità e all'integrità fisica e morale degli esseri umani.

2. Il firmatario s'impegna ad attuare e rafforzare le politiche e le azioni destinate a prevenire la tratta di essere umani come segue:

- Attraverso l'informazione e campagne di sensibilizzazione
- Attraverso programmi di formazione per le equipe professionali incaricate d'identificare e di soccorrere le vittime
- Attraverso misure per eliminarne la richiesta
- Attraverso misure appropriate per assistere le vittime, compreso l'accesso al trattamento medico, ad un alloggio adeguato e sicuro e a degli interpreti.

Pianificazione e sviluppo sostenibile

Articolo 24 - Sviluppo sostenibile

1. Il firmatario riconosce che per quanto riguarda la pianificazione e lo sviluppo di strategie per la conservazione del territorio, debbono essere pienamente rispettati i principi dello sviluppo sostenibile. Tali principi devono comprendere un'integrazione equilibrata della dimensione economica, sociale, ambientale e culturale ed includere ugualmente la necessità di promuovere e realizzare la parità tra donne e uomini.
 2. Il firmatario s'impegna quindi a tener conto del principio di parità in quanto dimensione fondamentale dell'insieme della pianificazione, e/o delle strategie per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile del territorio.
- La necessità di promuovere la parità reale in tutti gli aspetti della vita locale
 - Le necessità specifiche delle donne e degli uomini in relazione all'occupazione, all'accesso ai servizi, alla vita culturale, all'educazione e all'esercizio delle responsabilità familiari e fondate su dati specifici locali o generali, comprese le analisi di genere realizzate dall'organizzazione firmataria,
 - La realizzazione di strutture di qualità che tengano conto delle necessità delle donne e degli uomini.

Articolo 25 - Pianificazione urbana e locale

1. Il firmatario riconosce l'importanza dello sviluppo dello spazio, dei trasporti, dell'economia nonché l'importanza delle politiche e dei piani di utilizzo del suolo per creare le condizioni nelle quali il diritto alla parità delle donne e degli uomini nella vita locale sia più facilmente attuabile.

Articolo 26 - Mobilità e Trasporti

1. Il firmatario riconosce che la mobilità e l'accesso ai mezzi di trasporto sono condizioni indispensabili affinché le donne e gli uomini possano esercitare gran parte dei loro diritti, lavori, attività, compreso l'accesso all'occupazione, all'educazione, alla cultura e ai servizi essenziali. Riconosce ugualmente che lo sviluppo sostenibile e il successo di un Comune o di una Regione dipendono in larga misura dallo sviluppo

delle infrastrutture e dal servizio pubblico dei trasporti efficaci e di buona qualità.

2. Il firmatario riconosce inoltre che le donne e gli uomini hanno spesso necessità e abitudini diverse per quanto riguarda gli spostamenti ed i trasporti, necessità e abitudini fondati su fattori quali il reddito, le responsabilità dei figli e dei familiari a carico e gli orari di lavoro. Di conseguenza, le donne utilizzano maggiormente i trasporti pubblici rispetto agli uomini.

3. Il firmatario s'impegna quindi:

(a) A tener conto delle necessità di spostamento e delle modalità di utilizzo dei trasporti delle donne e degli uomini, compresi quelli dei comuni urbani e rurali;

(b) A fare in modo che i servizi di trasporto offerti ai cittadini sul territorio siano idonei alle necessità specifiche e alle necessità comuni delle donne e degli uomini e alla realizzazione di una vera parità tra donne e uomini nella vita locale.

4. Il firmatario s'impegna inoltre a migliorare progressivamente i trasporti pubblici sul territorio, comprese le connessioni intermodali, per trattare le esigenze specifiche e comuni di donne e uomini

in materia di trasporti che devono essere regolari, finanziariamente accessibili e sicuri e contribuire così allo sviluppo sostenibile.

Articolo 27 - Sviluppo economico

1. Il firmatario riconosce che la realizzazione dello sviluppo economico equilibrato e sostenibile è componente vitale del successo di un Comune o di una Regione e che le attività e i servizi in quest'ambito possono incoraggiare in modo significativo l'avanzamento della parità delle donne e degli uomini.

2. Il firmatario riconosce la necessità di aumentare il livello e la qualità dell'occupazione delle donne e riconosce inoltre che il rischio di povertà legato alla disoccupazione di lunga durata e al lavoro non remunerato è particolarmente elevato per le donne.

3. Il firmatario si impegna, in base alle proprie attività e servizi nell'ambito dello sviluppo economico, a considerare le necessità e gli interessi delle donne e degli uomini nonché le opportunità che permettano di far crescere la parità e di attuare a tal fine gli interventi necessari. Le azioni possono comprendere:

- L'aiuto e l'incoraggiamento alle donne imprenditrici;

- L'assicurazione che il sostegno alle imprese, finanziario o di altra natura, promuova la parità tra i sessi;
 - L'incoraggiamento delle donne in formazione ad acquisire le competenze e ottenere le qualifiche che conducano ad occupazioni generalmente considerate «maschili», offrendo loro posti equivalenti e vice versa.
3. Di conseguenza, il firmatario s'impegna, per quanto riguarda lo sviluppo delle politiche e dei servizi ambientali, a tenere in pari considerazione le necessità specifiche legate ai rispettivi modelli di vita delle donne e degli uomini e al principio di solidarietà fra le generazioni.

Articolo 28 - L'ambiente

1. Il firmatario riconosce la propria responsabilità nella realizzazione di un alto livello di protezione e di miglioramento dell'ambiente sul suo territorio, comprese le politiche locali riguardanti i rifiuti, l'inquinamento acustico, la qualità dell'aria, la biodiversità e l'impatto del cambiamento climatico. Riconosce il pari diritto alle donne e agli uomini di beneficiare dei servizi e delle politiche in materia di ambiente.
2. Il firmatario riconosce che in numerosi ambiti i modelli di vita delle donne e degli uomini sono diversi, che le donne e gli uomini tendono a distinguersi nell'uso che fanno dei servizi locali o degli spazi attrezzati, o ancora che sono confrontate/i a problemi ambientali diversi.

Il ruolo di controllo

Articolo 29 - Gli enti locali in qualità di controllori

1. In esecuzione agli impegni e alle competenze relative ai controllori delle attività inerenti il suo territorio, il firmatario riconosce l'importanza che il ruolo di una regolamentazione effettiva e della protezione dei consumatori, riveste nel mantenimento della sicurezza e del benessere della popolazione locale e che le donne e gli uomini possono essere investiti in modo differente dalle attività di controllo.
2. Nell'esecuzione dei compiti di controllo, il firmatario s'impegna a considerare le esigenze, gli interessi e le condizioni di esistenza specifiche delle donne e degli uomini.

Gemellaggi e cooperazione internazionale

Articolo 30

1. Il firmatario riconosce il valore dei gemellaggi e della cooperazione europea ed internazionale degli enti locali e regionali per l'avvicinamento dei cittadini e per promuovere scambi di conoscenze e di comprensione reciproca al di là delle frontiere nazionali.
2. Il firmatario s'impegna, nelle attività di gemellaggio e di cooperazione europea ed internazionale, a:
 - coinvolgere in queste attività, in maniera equa, donne e uomini provenienti da ambienti diversi
 - utilizzare le relazioni di gemellaggio e i partenariati europei ed internazionali come piattaforma di scambio di esperienze e di conoscenze sulle tematiche di parità delle donne e degli uomini.
 - integrare la dimensione della parità tra i sessi nelle azioni di cooperazione decentrata.

Il Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa (CCRE) é la più grande organizzazione dei poteri locali e regionali in Europa.

I suoi membri sono le associazioni dei poteri locali e regionali di più di trenta paesi europei.

L'obiettivo principale del CCRE è di promuovere un'Europa forte ed unita, fondata sulla democrazia e sul principio di autonomia locale e regionale ; un'Europa nella quale le decisioni sono prese il più vicino possibile ai cittadini, in rispetto del principio di sussidiarietà.

Le attività del CCRE ricoprono molti settori di lavoro tra i quali i servizi pubblici, i trasporti, la politica regionale, l'ambiente, le pari opportunità....

Il CCRE è anche attivo sulla scena internazionale. Costituisce la Sezione Europea dell'organizzazione mondiale delle Città e dei Comuni, (CGLU/UCLG).



LA CARTA EUROPEA PER L'UGUAGLIANZA DI DONNE E UOMINI NELLA VITA LOCALE E REGIONALE

Una Carta che chiede alle collettività territoriali di utilizzare i loro poteri e i loro partenariati
a favore di una maggiore uguaglianza per tutte e tutti

lo sottoscritto(a) (cognome e nome)

Nella mia qualità di (nome dell'ente locale /regionale)

di (nome dell'ente locale /regionale)

confermo che l'ente sopra indicato si impegna formalmente ad aderire alla Carta europea per l'uguaglianza di donne e uomini nella
vita locale e regionale, e ad uniformarsi alle sue disposizioni, e di essere stato debitamente incaricato(a) ad agire qui a suo nome.

Firma

Data

Farò pervenire una copia debitamente compilata e firmata di questa certificazione al Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa,
promotore della Carta, al seguente indirizzo:



Segretariato Generale
Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa
15 rue de Richelieu
F – 75001 Paris – France



Brussels

1, Square De Meeûs
1000 Brussels
tel. : + 32 2 511 74 77
fax : + 32 2 511 09 49

Paris

15, rue de Richelieu
75001 Paris
tel. : + 33 1 44 50 59 59
fax : + 33 1 44 50 59 60

e-mail : cemr@ccre.org
www.ccre.org



CEMR thanks the European Commission for its financial support.

The Commission is not responsible for any use
that may be made of the information contained therein